

STATUTO

B.PLANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLARATE VA VIALE VITTORIO
VENETO 1

Numero REA: VA - 345935

Codice fiscale: 03371310123

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO = B = AL N. 7102/5344 DI REPERTORIO DOTTOR PIETRO	
	BORTOLUZZI	
	STATUTO DELLA	
	"B.PLANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"	
	Indice	
	Art. 1 - Denominazione, Sede, Durata, Natura di ONLUS	
	Art. 2 - Disciplina applicabile ex art. 2519 Codice Civile	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	Art. 4 - Oggetto Sociale	
	Art. 5 - Clausola di mutualità prevalente	
	Art. 6 - Soci	
	Art. 7 - Soci in formazione	
	Art. 8 - Strumenti Finanziari	
	Art. 9 - Domanda di ammissione	
	Art. 10 - Obblighi dei soci	
	Art. 11 - Domicilio	
	Art. 12 - Trasferimento delle partecipazioni	
	Art. 13 - Perdita della qualità di socio	
	Art. 14 - Recesso	
	Art. 15 - Esclusione	
	Art. 16 - Liquidazione della quota	
	Art. 17 - Decisione dei soci	
	Art. 18 - Assemblea dei soci	
	Art. 19 - Assemblee Speciali	
	Art. 20 - Amministrazione	

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione	
Art. 22 - Compensi agli Amministratori	
Art. 23 - Organo di controllo	
Art. 24 - Patrimonio sociale e conferimenti	
Art. 25 - Bilancio, utili, ristorni	
Art. 26 - Scioglimento	
Art. 27 - Clausola Arbitrale	
Art. 1 - Denominazione, Sede, Durata, Natura di ONLUS - E' co-	
stituita una società cooperativa sociale denominata:	
"B.PLANO Cooperativa Sociale ONLUS"	
La Cooperativa ha sede nel Comune di Gallarate.	
Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune	
potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporte-	
rà modifica dello statuto.	
Con delibera dell'organo amministrativo, la Cooperativa potrà	
istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
ze anche altrove.	
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentun) dicembre 2060	
(duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
zienti.	
La presente cooperativa sociale è "in ogni caso considerata	
ONLUS" ai sensi dell'articolo 10, comma 8, D.lgs. 4 dicembre	
1997, n. 460.	
Art. 2 - Disciplina applicabile ex art. 2519 Codice Civile -	

4 di 32

	guenza, nello svolgimento della sua attività, la Cooperativa
	impiega "soci lavoratori" retribuiti, di cui al successivo ar-
	ticolo 6 del presente Statuto, dando loro occupazione lavora-
	tiva alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-
	nali. Al fine del conseguimento del predetto scopo mutualisti-
	co, la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze pro-
	duttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in
	forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, se-
	condo quanto previsto nell'apposito Regolamento che sarà ap-
	provato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2521, ulti-
	mo comma, cod. civ., nonché dell'art. 6 della Legge n.
	142/2001.
	La cooperativa potrà altresì avvalersi di lavoratori non soci,
	fermi i limiti di cui all'art. 4, comma 2, Legge 8 novembre
	1991, n. 38, sue successive modifiche ed integrazioni.
	Scopo della cooperativa è anche quello di offrire i beni ed i
	servizi oggetto della sua attività ai "soci fruitori", di cui
	al successivo articolo 6 del presente Statuto, alle migliori
	condizioni qualitative ed economiche. Detta attività potrà es-
	sere rivolta anche a vantaggio di terzi non soci.
	Art. 4 - Oggetto Sociale -
	In relazione alle attività di cui all'art.1, comma 1, lettera
	b), Legge 8 novembre 1991, n. 38, la Cooperativa potrà gestire
	stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi,
	le elencate attività:

	Attività di fine produzione per le aziende, quali ad esempio:	
	- assemblaggi	
	- confezionamento	
	- controlli qualitativi	
	Piccole manutenzioni per aziende, privati ed Enti Pubblici,	
	quali ad esempio:	
	- pulizie	
	- giardinaggio	
	- facchinaggio	
	Lavori di falegnameria, quali ad esempio:	
	- restauri	
	- riparazioni	
	- piccoli mobili	
	Piccoli lavori di meccanica, quali ad esempio:	
	- torneria	
	- riparazioni	
	Piccoli trasporti per le aziende e i privati	
	Servizi diversi alla persona e alla famiglia, quali ad esem-	
	pio:	
	- lavanderia	
	- stireria	
	- riparazioni sartoriali	
	- sartoria	
	- servizio taxi	
	- accompagnamento per anziani ed invalidi a visite mediche o	

	nelle incombenze quotidiane	
	- consegna a domicilio di farmaci e medicinali a persone di-	
	sagiate	
	- dog/pet sitting	
	- servizio di baby parking	
	- sostegno ai compiti	
	Servizi diversi per le imprese, quali ad esempio:	
	- digitalizzazione degli archivi	
	- organizzazione e riordino archivi cartacei	
	- maggiordomo aziendale	
	- prestazione d'opera temporanea c/o terzi, edilizia, meccani-	
	ca, agricola, commerciale etc.	
	Servizi di segreteria, contabilità, commerciali e di marketing	
	per conto di Enti Pubblici e Privati Servizi diversi impronta-	
	ti alla filosofia del Km.0, della sostenibilità economica ed	
	ambientale, del riutilizzo di materiali, quali ad esempio:	
	- laboratorio di riciclo per costruzione di manufatti di vario	
	tipo e genere, con materiali di recupero (accessori, giocatto-	
	li, piccolo e grande arredo	
	- animazione per bambini con laboratori	
	- creazione di oggetti (sedute, contenitori, lampade) con ma-	
	teriali naturali e di riciclo	
	- allestimento eventi (compleanni, feste, aperitivi, etc.) an-	
	che con materiali naturali e di riciclo	
	- servizio mensa a privati ed Enti Pubblici	

	- mensa solidale	
	- piccole produzioni artigianali (pasta, biscotti, torte etc.)	
	- corsi di autoproduzione (orticoltura, pane, yogurt, formag-	
	gi, birra, detersivi, cosmetici etc.)	
	- coltivazione, trasformazione e vendita di prodotti biologici	
	(marmellate, salse etc.)	
	- laboratori e corsi di cucina	
	- apicoltura e altre attività zootecniche	
	- apertura di punti vendita	
	Altri servizi, quali ad esempio:	
	- lavaggio, lucidatura, restauro auto, moto e biciclette	
	- spalatura neve	
	- attività commerciali di ogni genere	
	Servizi per la Formazione, quali ad esempio:	
	- corsi per la riqualificazione professionale	
	- corsi di formazione professionale	
	- educazione permanente	
	- corsi di formazione per il tempo libero	
	Collaborazione con Enti Pubblici e/o privati per la realizza-	
	zione delle reciproche finalità, quali ad esempio:	
	- gestire servizi a valenza sociale tra cui la gestione di	
	sportello di cittadinanza	
	Servizi e progetti innovativi, quali ad esempio:	
	- la scuola bottega	
	- l'incubatore di impresa	

9 di 32

	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio so-
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi
	eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
	I soci
	Art. 6 - Soci - Il numero dei soci cooperatori non può esse-
	re inferiore al minimo stabilito dalla legge.
	I soci cooperatori:
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-
	mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-
	ra di direzione e conduzione dell'impresa;
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-
	cipano al rischio d'impresa.
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-
	ti alle seguenti categorie:
	1) - "soci lavoratori", che possiedono i requisiti necessari
	per l'esercizio dell'attività d'impresa oggetto della coopera-
	tiva, categoria alla quale potranno essere iscritte:
	* le persone fisiche svantaggiate di cui all'art. 4 Legge 8
	novembre 1991, n. 381, compatibilmente con il loro stato sog-
	gettivo;
	* le persone fisiche non svantaggiate;

11 di 32

12 di 32

	della normativa vigente in materia di formazione professiona-	
	le.	
	L'organo amministrativo ha il dovere di vigilare sull'osser-	
	vanza dei doveri inerenti la formazione da parte dei soci del-	
	la categoria speciale provvedendo con propria deliberazione	
	motivata ad escluderlo qualora fosse accertata la reiterata ed	
	ingiustificata inosservanza degli stessi.	
	Scaduto il termine di formazione l'organo amministrativo prov-	
	vederà a verificare la sussistenza dei requisiti di cui	
	all'articolo 6 del presente statuto; in caso di esito negativo	
	l'organo amministrativo dovrà notificare all'interessato entro	
	giorni novanta dal momento in cui verrà assunta, la delibera	
	di esclusione mediante lettera raccomandata a/r.	
	Nel caso di esito positivo l'organo amministrativo provvederà	
	alla relativa annotazione nel libro soci.	
	Art. 8 - Strumenti Finanziari - La società, ai sensi dell'art.	
	2526, comma 4, cod. civ., con delibera dell'Assemblea dei soci	
	presa con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo, può emettere strumenti finanziari for-	
	niti di soli diritti patrimoniali, da offrire in sottoscrizio-	
	ne esclusivamente ad investitori professionali.	
	In particolare potrà essere attribuito esclusivamente il di-	
	ritto patrimoniale alla percezione degli utili.	
	La relativa delibera stabilirà le norme che ne disciplinano:	
	a) il procedimento di emissione da parte dell'organo ammini-	

	strativo;	
	b) le eventuali clausole che ne limitano la circolazione;	
	c) le modalità di partecipazione agli utili nonché le condi-	
	zioni di esercizio del relativo diritto;	
	d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	Art. 9 - Domanda di ammissione - Chi intende essere ammesso	
	come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione	
	domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	
	fisica:	
	A) - l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita,	
	codice fiscale, residenza;	
	B) - la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	C) - per il socio lavoratore: i requisiti tecnico-	
	professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende	
	svolgere nella Cooperativa;	
	D) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	E) - l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, la quale non dovrà comunque essere di valore nomina-	
	le inferiore ad Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero)	
	e non superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	F) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	G) - la espressa e separata dichiarazione di accettazione del-	

	la clausola arbitrale contenuta nell'art. 28 del presente sta-
	tuto.
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto
	previsto nei precedenti punti D), E), F) e G) relativi alle
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì con-
	tenere:
	a) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridi-
	ca, la sede legale, il codice fiscale.
	b) - l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la rela-
	tiva deliberazione;
	c) - la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei re-
	quisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-
	tualistico e l'attività economica svolta.
	Ogni socio persona fisica è iscritto in un'apposita sezione
	del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle
	categorie su indicate.
	Le società, associazioni od enti sono iscritte in un'apposita
	sezione loro riservata.
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-
	sato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei
	soci.
	Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-

sione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire i criteri per l'accoglimento della domanda di ammissione a socio della cooperativa.

Art. 10 - Obblighi dei soci - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio d'amministrazione:

- della quota di partecipazione al capitale sottoscritta;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibere adottate dagli organi sociali.

Art. 11 - Domicilio - Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effet-

	tuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 12 - Trasferimento delle partecipazioni - In caso di tra-	
	sferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori o di co-	
	stituzione di diritti di usufrutto sulle stesse, a qualsiasi	
	titolo per atto tra vivi, è richiesta la preventiva autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	La disposizione precedente si applica anche in caso di trasfe-	
	rimento a qualsiasi titolo per atto tra vivi del diritto di	
	sottoscrizione spettante ai soci cooperatori in caso di aumen-	
	to del capitale sociale.	
	Il socio che intende alienare la propria partecipazione (o il	
	proprio diritto di sottoscrizione) o costituire su di essa di-	
	ritti di usufrutto, comunica la sua intenzione con lettera	
	raccomandata inviata all'organo amministrativo, indicando la	
	persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità di tra-	
	sferimento.	
	Le partecipazioni, in ogni caso, possono essere trasferite	
	unicamente a favore di soggetti che presentino i requisiti di	
	cui all'art. 6 dello Statuto e che non esplichino attività	
	concorrente.	
	L'autorizzazione deve essere negata qualora non sussistano le	
	condizioni di cui al precedente comma; può, inoltre, essere	
	negata qualora vi sia altro giustificato motivo.	
	Nel caso di costituzione dell'usufrutto sulle quote il diritto	
	di voto competerà all'usufruttuario.	

	In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi o legatari	
	del socio deceduto hanno diritto alla liquidazione della quota	
	di cui era titolare quest'ultimo, secondo quanto previsto	
	dall'art. 16 del presente statuto.	
	Le partecipazioni dei soci cooperatori non possono essere co-	
	stituite in pegno.	
	Art. 13 - Perdita della qualità di socio - La qualità di socio	
	si perde:	
	- per recesso, esclusione per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	- per recesso, esclusione o estinzione, se il socio è diverso	
	da persona fisica.	
	Art. 14 - Recesso - I soci cooperatori possono recedere dalla	
	società in tutti i casi previsti dalle disposizioni di legge	
	dettate in materia di società cooperative e di società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	Può recedere inoltre dalla società chi non si trovi più in	
	condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di parte-	
	cipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Non si danno altre cause di recesso.	
	Chiunque si trovi nella condizione di poter esercitare il di-	
	ritto di recesso ed intenda recedere dalla società deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera rac-	
	comandata.	
	La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni	

	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	legittima il recesso ovvero - ciò nel caso di causa di recesso	
	diversa dalla precedente - entro quindici giorni dal verifi-	
	carsi del fatto che lo legittima, con l'indicazione delle ge-	
	neralità del recedente e del domicilio per le comunicazioni	
	inerenti al procedimento.	
	Nel momento in cui, a' sensi di legge, il recesso diviene ef-	
	ficace, si determina lo scioglimento del rapporto sociale e	
	dei rapporti mutualistici intercorrenti tra socio esocietà.	
	Art. 15 - Esclusione - L'esclusione del socio potrà aver luogo	
	nei in tutti i casi elencati dagli artt. 2531 e 2533 cod.	
	civ..	
	Non si danno cause statutarie di esclusione.	
	L'esclusione deve risultare da delibera dell'organo ammini-	
	strativo.	
	Art. 16 - Liquidazione della quota - I soci cooperatori rece-	
	duti o esclusi hanno diritto alla liquidazione della quota	
	posseduta.	
	La liquidazione della quota sociale ha luogo sulla base del	
	patrimonio netto risultante dallo stato patrimoniale di cui al	
	bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificata la cau-	
	sa di scioglimento.	
	La liquidazione della quota non potrà comunque essere di valo-	
	re superiore al valore nominale della quota di partecipazione	
	sottoscritta.	

	La liquidazione della quota comprenderà, inoltre, anche il
	rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato al momento
	dell'ammissione in società del socio, nei limiti di cui
	all'art. 2535, comma 2, ultima frase, cod. civ..
	Art. 17 - Decisione dei soci - Le decisioni dei soci debbono
	essere adottate mediante delibera assembleare.
	Le materie loro riservate sono quelle enumerate dall'art. 2479
	- secondo comma - cod. civ. ed ogni altra materia prevista dal
	presente Statuto.
	Ogni socio iscritto nel libro dei soci da almeno novanta gior-
	ni ha diritto di partecipare alle decisioni.
	Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque
	sia il valore della quota posseduta.
	Art. 18 - Assemblea dei soci - Le maggioranze richieste per la
	regolare costituzione dell'Assemblea dei soci e per la validi-
	tà delle deliberazioni sono quelle richieste dalle disposizio-
	ni di legge dettate in materia di società a responsabilità li-
	mitata e sono rapportate al numero totale dei voti spettanti
	per testa ai soci.
	Lo scioglimento anticipato della società ai sensi dell'art.
	2484, comma 1 n. 6), è deliberato a maggioranza qualificata di
	2/3 (due terzi) del totale dei voti spettanti per testa ai so-
	ci.
	L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, o per
	posta elettronica, di cui sia assicurata l'attestazione di ri-

	cevimento, inviata a tutti i soci aventi diritto di intervento
	in assemblea, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel do-
	micilio risultante dal libro dei soci, a cura del Presidente
	del Consiglio di Amministrazione.
	L'assemblea deve inoltre essere convocata dal Presidente del
	Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia o assenza,
	da uno degli altri amministratori, qualora ne abbiano fatto
	richiesta tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei vo-
	ti spettanti complessivamente a tutti i soci.
	L'assemblea deve comunque essere convocata - dal Presidente
	del Consiglio di amministrazione o, in caso di inerzia o as-
	senza, da uno degli altri amministratori - almeno una volta
	l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
	sociale. E' data facoltà di un maggior termine comunque non
	superiore a centottanta giorni nei limiti e alle condizioni
	previsti dal secondo comma dall'art. 2364 cod. civ.
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da
	trattare.
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega
	scritta che deve essere conservata dalla società.
	Nella delega deve essere indicato il nome del delegato.
	L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero in al-
	tro luogo purché in Italia.
	Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministra-

22 di 32

	dalla società.	
	L'Assemblea speciale è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione o, in caso di impedimento o assenza di que-	
	st' ultimo, da persona designata dagli intervenuti.	
	Il verbale assembleare deve essere redatto da un notaio, desi-	
	gnato dal Consiglio di Amministrazione. Qualora il Presidente	
	lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina due scrutatori.	
	L'Assemblea speciale delibera con il voto favorevole di coloro	
	che siano titolari nel complesso di più della metà degli stru-	
	menti finanziari emessi.	
	In seconda convocazione, qualora essa sia stata prevista,	
	L'Assemblea speciale è regolarmente costituita con la presenza	
	di coloro che siano titolari, nel complesso, di oltre un terzo	
	degli strumenti finanziari emessi e delibera con il voto favo-	
	revole di almeno due terzi degli intervenuti.	
	Art. 20 - Amministrazione - La società è amministrata da un	
	Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, su	
	decisione dei soci mediante delibera assembleare al momento	
	della nomina.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coope-	
	ratori ovvero tra le persone designate dai soci cooperatori-	
	persone giuridiche.	
	Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.	
	All'atto della nomina, i soci determinano il numero dei compo-	
	nenti il Consiglio di Amministrazione; determinano anche la	

24 di 32

25 di 32

	consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se eletti.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà	
	di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne	
	facciano parte in qualità di relatori o uditori.	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la	
	rappresentanza legale della Società con firma libera per l'e-	
	secuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qual-	
	volta non sia deliberato diversamente.	
	Il Presidente, inoltre, rappresenta la società in giudizio con	
	facoltà di promuovere azioni ed istanze anche giudiziarie ed	
	amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per	
	giudizi di revocazione e Cassazione, e di nominare all'uopo	
	avvocati e procuratori alle liti.	
	Il Consiglio può nominare Direttori (determinandone attribu-	
	zioni, poteri di rappresentanza e retribuzioni); può altresì	
	nominare fra i suoi membri uno o più amministratori delegati	
	fissandone i poteri fra quelli di competenza e le retribuzioni	
	a norma di legge.	
	Il Consiglio può nominare procuratori ad negotia, per determi-	
	nati atti o categorie di atti, e procuratori speciali.	
	Agli Amministratori Delegati compete (nei limiti dei poteri	
	delegati e con le modalità di firma previste nella delibera di	
	delega) la rappresentanza della Società.	
	Le cariche di Presidente e Consigliere Delegato possono essere	
	riunite nella stessa persona.	

	Il membro del Consiglio di Amministrazione che versi in ri-	
	guardo alla deliberazione a prendersi in conflitto di interes-	
	si con la società, deve astenersi dalla relativa votazione.	
	Il consigliere delegato che versi in riguardo a decisioni a	
	prendersi, in conflitto di interessi con la società, deve ri-	
	mettere la decisione relativa al Consiglio di Amministrazione	
	fermo il suo obbligo di astensione.	
	22 - Compensi agli Amministratori - Agli Amministratori spetta	
	il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro uffi-	
	cio. I soci con decisione a prendersi mediante delibera assem-	
	bleare possono inoltre assegnare loro un'indennità annuale da	
	corrispondersi secondo le modalità e con la periodicità deter-	
	minate dall'assemblea stessa.	
	E' data facoltà alla società di corresponsione agli ammini-	
	stratori di un'indennità di fine rapporto, secondo le vigenti	
	disposizioni di legge in materia.	
	Art. 23 - Organo di controllo	
	Nei casi previsti dall'articolo 2543 Codice Civile, la società	
	provvederà a nominare l'Organo di Controllo.	
	Il suddetto organo sarà nominato e funzionerà a' sensi di Leg-	
	ge ed eserciterà le funzioni da questa stabilite.	
	Art. 24 - Patrimonio sociale e conferimenti - Il patrimonio	
	sociale è formato:	
	a) dal Capitale Sociale, che è variabile, diviso in tante quo-	
	te di partecipazione quanti sono i soci cooperatori, ciascuna	

delle quali di valore nominale non inferiore ad Euro 150,00	
(centocinquanta virgola zero zero) e non superiore al limite	
massimo fissato dalla legge;	
b) dagli apporti derivanti dagli Strumenti Finanziari;	
c) dalla Riserva Legale;	
d) dall'eventuale Sovrapprezzo delle quote di cui al preceden-	
te art. 10 lettera a);	
e) dalla "Riserva Indivisibile" di cui al successivo art. 26;	
f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
sta per legge.	
I conferimenti possono essere fatti in denaro o in natura e	
devono essere effettuati secondo le modalità e nel tempo sta-	
biliti, rispettivamente, con la delibera assembleare di aumen-	
to del capitale sociale a pagamento ovvero con la delibera	
dell'organo amministrativo concernente l'ammissione del nuovo	
socio.	
Art. 25 - Bilancio, utili, ristorni - L'esercizio sociale si	
chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
provvede alla redazione del bilancio ed alla redazione della	
documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.	
In sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea dei soci può	
deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, la distri-	
buzione dei ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto degli	
eventuali limiti di volta in volta fissati dalla legge, me-	

29 di 32

30 di 32

	composizione tramite conciliazione in base al Regolamento di
	Conciliazione della Camera Arbitra- le Nazionale e Internazio-
	nale di Milano, in vigore alla data in cui la controversia è
	deferita alla conciliazione.
	Qualora la composizione della controversia tramite concilia-
	zione non desse esito positivo entro 60 giorni dall'inizio di
	questa procedura, o un diverso periodo che le parti concorde-
	ranno per iscritto, la controversia qualora sia compromittibi-
	le in arbitri, sarà definitivamente risolta "ex bono et aequo"
	senza formalità di procedura, sentite le parti, da tre arbitri
	amichevoli compositori nominati dal Presidente della Camera di
	Commercio del luogo ove ha sede la cooperativa, su istanza an-
	che di una sola delle parti in contrasto.
	La sede dell'arbitrato dovrà essere fissata in Italia, gli ar-
	bitri applicheranno il diritto italiano.
	La decisione degli arbitri sarà finale e vincolante per le
	parti.
	Confermato e sottoscritto
	Vedano Olona, il giorno 5 maggio 2025
	Massimo Erbetta
	PIETRO BORTOLUZZI NOTAIO (L.S.)
	Copia su supporto informatico conforme al documento originale
	su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D.Lgs 7 marzo 2005
	n.82 che si trasmette ad uso Registro Imprese.
	Varese il 7 maggio 2025

